

A tale riguardo la Categoria, unitamente con l'Associazione bancaria europea delle banche cooperative, ha intessuto un intenso confronto con la Commissione Europea e l'EBA; nel giugno 2010 quest'ultima ha emanato specifiche linee guida che, tra l'altro, indicano i criteri che le azioni delle banche cooperative devono soddisfare per poter essere computate nel *Core Tier 1*.

Tali linee guida, sebbene elaborate in precedenza, in sede di attuazione dei contenuti della Direttiva 2009/111/CE (cd. CRD 2), sono state sviluppate tenendo già conto dei criteri definiti nel *framework* di Basilea 3, anticipando, di fatto, l'adeguamento a quest'ultimo rispetto a tale materia. Le BCC-CR, così come le altre banche cooperative europee, hanno apportato specifici interventi adeguativi ai propri statuti.

La proposta di regolamento, nel disciplinare i requisiti che le azioni delle banche cooperative devono possedere per essere ricomprese nel *Core Tier 1*, appare in linea con il contenuto sostanziale delle linee guida dianzi richiamate. Tuttavia, demanda all'EBA lo sviluppo di proposte di norme tecniche in materia e, qualora confermata, riaprirebbe il confronto rispetto a una tematica che ha già comportato oneri di adeguamento anche nell'ottica di Basilea 3.

Esprimiamo, pertanto, l'auspicio che non vengano introdotti ulteriori requisiti dall'EBA e che la classificazione delle azioni emesse dalle BCC-CR come *Core Tier 1* non venga, quindi, posta nuovamente in discussione.

4. 2 Requisiti minimi volti ad assicurare l'assorbimento delle perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza

La proposta di regolamento specifica che, *"conformemente alla decisione del Comitato di Basilea approvata il 10 gennaio 2011, è necessario che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo del patrimonio di base (Additional Tier 1) e tutti gli strumenti del patrimonio supplementare (Tier 2) prevedano clausole sulle cui basi gli stessi debbano essere cancellati in via permanente oppure convertiti in strumenti di Common Equity (Core Tier 1) in condizioni di non continuità aziendale dell'emittente"*.

In primo luogo, a nostro avviso, **il requisito della capacità di assorbimento delle perdite al di là degli standard comuni rientra tra gli strumenti macroprudenziali volti a migliorare la resilienza dell'intero sistema finanziario al fallimento di un intermediario** (cd. *cross-sectional dimension* del rischio sistemico). Il principio chiave è che la regolamentazione deve essere calibrata in relazione al contributo effettivo dell'istituzione al rischio sistemico e non rispetto al profilo di rischio individuale. In condizioni estreme, le istituzioni a rilevanza sistemica (cd. SIFIs) assumono una dimensione di rischio sproporzionata rispetto alle banche più piccole. **Queste ultime dovrebbero fallire simultaneamente in gran numero per generare lo stesso impatto derivante dal fallimento di un singolo istituto di grandi dimensioni operante a livello internazionale.** Tale presupposto è alla base di questa tipologia di misure

e in generale, dell'esigenza di sviluppare regole prudenziali maggiormente rigorose per le SIFIs.

In secondo luogo, **il requisito della cancellazione in via permanente o della conversione in strumenti di Core Tier 1 potrebbe determinare riflessi importanti e svantaggi competitivi per le BCC-CR.**

Se i meccanismi ipotizzati dalla disciplina verranno attuati, potrebbero determinare **complesse problematiche legali e di governance per le BCC-CR a causa della loro natura cooperativa, incidendo sulla struttura del capitale e sulla loro identità.** Come già richiamato, la normativa nazionale prevede, infatti, precisi limiti al numero e all'ammontare delle azioni di una BCC-CR detenibili da un singolo socio. Inoltre, l'ammissione a socio segue un processo trasparente, disciplinato dalla legge e dallo statuto che fissano rigidi criteri per l'ammissibilità, in termini di residenza o operatività nella zona territoriale di competenza della banca.

Il requisito citato, inoltre, potrebbe pregiudicare la capacità di tali banche di ottenere fondi sul mercato e incrementarne il costo della raccolta. Poiché le azioni emesse dalle BCC-CR non sono quotate in mercati attivi, gli investitori in strumenti di *Additional Tier 1* o in strumenti di *Tier 2* vedrebbero convertire il proprio investimento in attività che non potrebbero vendere in qualsiasi momento e che, comunque, non sarebbero oggetto di adeguamenti di valore in misura paragonabile a quella delle azioni emesse da altre tipologie di banche. Va anche tenuto presente che le BCC-CR collocano i propri strumenti di capitale ed emettono titoli di debito prevalentemente alla clientela retail. Strumenti finanziari con le caratteristiche sopra richiamate potrebbero risultare in contrasto con la disciplina MiFID relativa alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza per la clientela retail.

Per quanto sopra evidenziato, riteniamo che **l'applicazione dei requisiti per garantire la capacità di assorbimento delle perdite in condizioni di non continuità debba essere limitato esclusivamente alle SIFIs.**

4.3 Attività fiscali differite

La proposta di regolamento prevede una deroga, al trattamento definito in via generale, per le imposte differite attive derivanti da differenze temporanee (cd. DTA) che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sono automaticamente convertite in crediti nei confronti dello stato se la banca subisce perdite, diventa insolvente o entra in liquidazione.

Tale definizione appare coerente con le specifiche previsioni introdotte in Italia dalla Legge 255/2010 (cd. decreto "Mille proroghe") riguardo alle condizioni che determinano la conversione in crediti verso l'erario delle DTA, così come modificata dall'articolo 9 della Legge 214/2011 (cd. Legge "Salva Italia").

Su questo tema, condividiamo con il resto del sistema bancario nazionale l'auspicio del mantenimento dell'attuale formulazione della proposta legislativa che, in modo corretto ed

equilibrato, permette un idoneo trattamento di tali poste, di notevole rilevanza per il settore bancario italiano.

5. MISURE MACROPRUDENZIALI

5.1 *Capital conservation buffer*

La proposta di direttiva prevede il cd. *capital conservation buffer* che ha lo scopo di promuovere la conservazione del capitale e la costituzione di adeguate risorse patrimoniali, in eccesso rispetto ai requisiti minimi, cui poter attingere nelle fasi di tensione economica. Tale *buffer* deve essere costituito da componenti di *Core Tier 1*. Il requisito, nel caso in cui la banca operi al di sotto del *buffer*, pone vincoli alla distribuzione di utili attraverso i dividendi e di bonus ai dipendenti, nonché al rimborso degli strumenti patrimoniali.

Le BCC-CR sono già assoggettate dalla normativa italiana a un meccanismo di **conservazione del capitale**, essendo tenute, in ogni esercizio finanziario, ad allocare il **70% degli utili prodotti a riserva legale**. Il meccanismo della “porta aperta” che caratterizza la struttura del loro capitale, comporta inoltre che in un determinato **periodo di riferimento** vi siano afflussi e deflussi di capitale dovuti all'uscita dal capitale e all'ingresso di nuovi soci (dal momento che le azioni non sono quotate, il rimborso delle azioni, contestuale a un'emissione di azioni quasi continua, rappresenta un surrogato della negoziazione di tali strumenti).

Riteniamo che tale **principio della “porta aperta” non dovrebbe essere impropriamente penalizzato dai meccanismi di *capital buffer***. Considerata, anche, l'elevata ritenzione degli utili cui le BCC-CR sono in ogni caso tenute, la regola in corso di definizione a livello comunitario dovrebbe essere adeguatamente flessibile e, al minimo, tarata sul valore netto dei flussi e deflussi di capitale nel periodo di riferimento.

La proposta di direttiva impone alle banche che non rispettano i requisiti del *buffer*, di predisporre un **“piano di conservazione del capitale”** che, tra l'altro, deve indicare le misure per aumentare i livelli patrimoniali. Tale piano deve essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza nazionale.

Le BCC-CR sono caratterizzate da limiti strutturali alla capacità di porre in essere, nel breve periodo, operazioni di aumento di capitale e, al fine di incrementare i propri coefficienti patrimoniali, potrebbero essere indotte a prevedere azioni di riduzione degli impieghi. A tale proposito si ritiene che la futura legislazione debba esplicitamente prevedere che l'Autorità di vigilanza nazionale, nella valutazione del piano e dei relativi tempi di attuazione, debba ispirarsi al principio di proporzionalità e tenere conto delle specificità delle diverse categorie di intermediari finanziari.

5.2 *Countercyclical capital buffer*

Il ***countercyclical capital buffer*** è finalizzato ad attenuare la prociclicità del sistema finanziario e, quindi, al contenimento dell'accumulo del rischio sistemico durante le fasi di eccessiva espansione economica. Tale *buffer* non sarà applicato a livello di singola banca ma colpirà allo stesso modo tutte le banche che operano all'interno dello stesso Paese. Per le banche a operatività internazionale sarà rappresentato da una media ponderata dei *buffer* attivati in tutte le giurisdizioni verso cui esse presentano un'esposizione creditizia; tali banche potranno, quindi, beneficiare della diversificazione rispetto a quelle che operano in una sola giurisdizione.

Dal punto di vista delle banche a vocazione locale, come le BCC-CR, il *countercyclical capital buffer* si presenta come una misura che potrebbe rivelarsi controversa. Più precisamente, potrebbero verificarsi situazioni in cui tali banche saranno costrette ad incrementare il proprio *Core Tier 1* a seguito della decisione, da parte dell'Autorità di riferimento, di attivare tale misura macroprudenziale, sebbene nella loro zona di competenza territoriale l'attività economica non evidenzii situazioni di eccessiva espansione o addirittura sia caratterizzata da una contrazione. Se ciò dovesse verificarsi verrebbe meno l'obiettivo di tale misura macroprudenziale e, invero, si produrrebbe l'effetto di amplificare le fluttuazioni del ciclo economico anziché attenuarle.

Riteniamo, quindi, che **le Autorità nazionali competenti dovrebbero avere la facoltà di limitare l'applicazione del *buffer* a livello regionale.**

6. REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ

La gestione della liquidità rappresenta uno degli elementi in cui il modello di integrazione in rete delle banche cooperative manifesta con maggiore enfasi le proprie peculiarità e punti di efficienza.

Nell'ambito del Sistema del Credito Cooperativo italiano gli Istituti Centrali di Categoria (ICC) gestiscono in maniera accentrata la liquidità delle BCC-CR. Sulla base di un'efficace e rigida ripartizione delle attività, essi svolgono un ruolo primario all'interno della rete come fornitori di raccolta all'ingrosso e di servizi per le BCC-CR che, nella quasi totalità dei casi, non hanno accesso diretto ai sistemi di regolamento e al mercato dei capitali.

In virtù di tale ruolo, essi sono in grado di garantire il bilanciamento della liquidità all'interno della rete e le BCC-CR possono offrire ai clienti una gamma completa di servizi bancari, prodotti e servizi finanziari, nonché svolgere le proprie operazioni finanziarie.

I fondi raccolti dagli ICC possono essere trasferiti ad altre BCC-CR che necessitano di finanziamenti o utilizzati per proprie attività di prestito o, ancora, immessi sul mercato

finanziario a condizioni migliori di quelle che potrebbero essere ottenute singolarmente da ciascuna banca locale.

Si evidenzia che il requisito di breve termine sul rischio di liquidità, il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), contempla scenari di stress che, con riferimento all'operatività degli ICC, si basano su assunzioni estremamente penalizzanti e distanti dalla realtà operativa. Tali assunzioni con riferimento all'attività interbancaria prevedono implicitamente la chiusura degli scambi tra gli intermediari.

L'applicazione di tale regola comporterebbe per gli ICC la necessità di detenere un *buffer* di liquidità pari al 100% dei depositi interbancari raccolti dalle BCC-CR malgrado questi presentino caratteristiche di maggiore stabilità rispetto a un qualsiasi deposito di altro operatore bancario.

A seguito del processo di consultazione condotto nel corso del 2010 sul pacchetto di proposte del Comitato di Basilea e del corrispondente documento di consultazione della Commissione Europea, sono state introdotte due eccezioni a tale regola per i depositi che le BCC-CR intrattengono con gli ICC per usufruire di servizi di compensazione, di custodia e di gestione della liquidità e per i depositi mantenuti nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme all'articolo 108, paragrafo 7, della proposta di regolamento. Per tali depositi è prevista l'applicazione di un trattamento asimmetrico che prevede una percentuale di *run off* del 25% per gli ICC e nessun beneficio in termini di afflusso di liquidità per le BCC-CR. In tali casi, si configura una situazione di conflitto di interessi tra le due controparti pur operando le stesse all'interno del medesimo *network* e con le logiche sopra citate.

Le ipotesi di stress attualmente previste per l'LCR continuano, inoltre, a non tenere conto di altri fattori specifici, rilevanti per l'apprezzamento del rischio di liquidità:

- (i) a fronte del costo sostenuto dagli ICC per detenere riserve aggiuntive di liquidità non corrisponde uno speculare beneficio per le BCC-CR che hanno accesso alle linee di credito; e
- (ii) non vengono considerati gli effetti di diversificazione geografica, dimensionale e operativa connessi alle BCC-CR e quindi il ridotto rischio di comportamenti simultanei da parte delle stesse nei confronti degli ICC.

Inoltre, non è previsto per i sistemi di tutela istituzionale un trattamento simile a quello riconosciuto ai gruppi bancari con riferimento alla possibilità di derogare ad alcune ipotesi dello scenario di stress, sebbene ciò avvenga in altri ambiti del regolamento.

In sintesi, auspichiamo che con riferimento al rischio di liquidità, possano essere introdotte nella regolamentazione in corso di definizione modifiche che assicurino una maggiore considerazione dello specifico modello di *business* delle banche della Categoria e della loro organizzazione a rete, nonché degli schemi di tutela istituzionale.

7. REQUISITI PATRIMONIALI SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Le nuove misure regolamentari determinano un significativo restringimento delle leve operative delle banche nelle operazioni di impiego alla clientela. In particolare, a regime, il requisito minimo complessivo a fronte del rischio di credito e di controparte, pur rimanendo invariato all'8% del totale delle attività ponderate per il rischio, dovrà essere soddisfatto secondo la nuova e più stringente definizione del patrimonio di vigilanza. Inoltre, considerando l'obbligo di mantenimento del *capital conservation buffer*, la complessiva dotazione patrimoniale richiesta secondo le nuove regole salirà al 10,5% con un incremento di oltre il 31% del livello degli attuali requisiti.

Vanno, inoltre, evidenziate le ripercussioni, peraltro in un contesto di significativo incremento del costo della raccolta riconducibile al rischio paese, derivanti dalle nuove regole quantitative sul rischio di liquidità, che impongono la detenzione di attività molto liquide e precise limitazioni al grado di trasformazione delle scadenze e disincentivano l'erogazione di crediti alle piccole imprese.

Per contrastare fenomeni di razionamento del credito nei confronti delle piccole e medie imprese, le associazioni imprenditoriali e bancarie italiane hanno sottoposto alla Commissione Europea la proposta di introdurre un "fattore correttivo" da applicare alle esposizioni nei confronti delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. Dando seguito a tale iniziativa, la Commissione ha incaricato l'EBA di un'analisi degli attuali fattori di ponderazione del rischio e della redazione, entro il 1° settembre 2012, di una relazione nella quale si valuti la possibilità di una loro mitigazione, a partire da uno scenario di riduzione di un terzo rispetto alla situazione attuale.

Sui risultati di tale analisi la Commissione riferirà al Parlamento e al Consiglio presentando, qualora ritenuto opportuno, proposte legislative per la revisione dei fattori di ponderazione del rischio verso le piccole e medie imprese.

Rappresentiamo l'auspicio che i competenti organi legislativi comunitari nelle successive discussioni sul tema, tenuto conto dell'attuale contesto macroeconomico e della struttura produttiva dei paesi membri, valutino l'opportunità di introdurre il fattore correttivo richiesto in sede di approvazione delle proposte legislative. Questo appare, infatti, fondamentale per assicurare con le nuove norme l'innalzamento della stabilità del sistema bancario ma, al contempo, anche la ripresa e la crescita dell'economia Europea.

Nella medesima logica, il Credito Cooperativo è portatore della proposta di applicare lo stesso fattore correttivo anche alle onlus ed in particolare alle cooperative sociali. I dati riferiti all'operatività di tali soggetti con le BCC-CR ne confermano infatti l'affidabilità e la solvibilità. Rispetto al comparto delle cosiddette istituzioni sociali private (associazioni e fondazioni, prevalentemente), l'esposizione aggregata delle BCC-CR a giugno 2011 supera il miliardo di

euro. Va segnalato come su queste istituzioni l'investimento medio delle BCC-CR sia superiore a quello del resto dell'industria bancaria: 38 mila euro contro 26 mila (+46%).

Particolarmente interessante è il dato relativo alle sofferenze, cioè all'ammontare dei crediti problematici, di difficile recupero. In generale, su tutta l'industria bancaria, le sofferenze sui crediti nei confronti delle istituzioni sociali private sono pari al 3,8%, ben al di sotto alla media generale (4,9%), a quella per le imprese (7,1%) e a quella per le imprese con meno di 6 addetti (9,5%). Il terzo settore, dunque, in generale è meno rischioso per l'intero sistema bancario rispetto tanto alle grandi quanto alle piccole imprese. Nonché all'intero portafoglio crediti delle banche.

Ma il dato stupefacente riguarda proprio le sofferenze relative al terzo settore nelle BCC-CR. Tale dato, che per l'intera industria bancaria è pari, come detto, al 3,8%, per le BCC-CR ammonta allo 0,8%.

8. ECCESSIVO AFFIDAMENTO SUI *RATING* ESTERNI

Non possiamo non condividere l'obiettivo, richiamato nella proposta di direttiva, di limitare l'eccessivo affidamento delle banche sui giudizi delle agenzie di *rating*, le cui decisioni e valutazioni seguono sempre a distanza i movimenti dei mercati. Ciò anche alla luce del conflitto di interessi in cui tali agenzie operano.

Ciò a nostro avviso non deve, tuttavia, tradursi in incrementi ingiustificati degli oneri operativi a carico delle banche più piccole. Il principio di proporzionalità, peraltro correttamente richiamato nel testo della proposta legislativa, deve essere opportunamente declinato a riguardo, consentendo alle piccole banche flessibilità sufficiente tra le diverse metodologie previste nel quadro di Basilea 2 e lo sviluppo e l'utilizzo di metodologie interne coerenti con il proprio modello di *business* e non eccessivamente complesse (quali quelle sottese ai modelli "*internal rating based*" - IRB).

9. DISPOSITIVI IN MATERIA DI *GOVERNANCE*

La proposta di direttiva stabilisce che i componenti degli organi di governo aziendale debbano dedicare **tempo sufficiente** allo svolgimento della propria attività. A tal fine, pone limiti al **numero e alla tipologia delle cariche** cumulabili in capo a ciascun componente.

In particolare, sono definite le seguenti possibili combinazioni:

- una carica esecutiva e due cariche non esecutive;
- quattro cariche non esecutive.

Le cariche esercitate nell'ambito del **medesimo gruppo** sono cumulabili ai fini della verifica del limite. Inoltre, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche e della complessità operativa delle banche, le Autorità nazionali competenti possono autorizzare la combinazione di più cariche rispetto a quelle previste dalla direttiva purché ciò non impedisca di dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle attività di competenza.

Nel *network* del Credito Cooperativo italiano, l'attuale modello di *governance* delle strutture di secondo livello, associative e imprenditoriali, riflette la *governance* delle BCC-CR. Ciò comporta che tutti i componenti esecutivi degli organi di governo degli enti di secondo livello hanno perlomeno un'altra carica esecutiva in una BCC-CR.

Tale modello ha espresso nel tempo la propria efficacia con riguardo alla capacità di un sistema composto da entità giuridicamente autonome di operare nel perseguimento di obiettivi, soprattutto valoriali, comuni e condivisi. E' opportuno, inoltre, evidenziare che non sono stati certo gli incarichi degli esponenti delle banche locali in altre imprese a essere chiamati in causa durante la crisi.

Pur apprezzando il richiamo al principio di proporzionalità contenuto nella proposta, riteniamo che l'attuale formulazione della disciplina debba essere rivista.

Ci sembra opportuno, innanzitutto, che già in sede di normativa primaria siano circoscritte le tipologie di aziende con riguardo ai cui organi intervengono i limiti sopra citati. Il rilievo degli incarichi è, infatti, funzione del peso, in termini sia dimensionali che di complessità, attribuibile all'operatività delle aziende. Riteniamo quindi che debbano essere definiti parametri quantitativi e qualitativi che circoscrivano il campo di applicazione dei nuovi riferimenti.

Inoltre, la deroga alla regola generale, sulla cui base è possibile considerare come un'unica carica, ai fini del computo del limite, gli incarichi ricoperti all'interno di un gruppo, dovrebbe essere estesa, in analogia a quanto già previsto in altri ambiti della proposta legislativa, anche agli incarichi rivestiti in società aderenti, direttamente o indirettamente, a un sistema di tutela istituzionale.

10. CONCLUSIONI

È stato evidenziato che il nuovo *framework* prudenziale di Basilea 3 penalizza, in particolare, le banche, quali le BCC-CR, *“che hanno mostrato maggiore capacità di resistere alla crisi”*².

Il sistema bancario europeo e le stesse autorità regolamentari hanno più volte sottolineato che l'origine della crisi si colloca al di fuori del modello tradizionale di banca commerciale e locale, un modello che ha avuto (e ha tuttora) un ruolo chiave nella crescita del tessuto economico europeo. Tuttavia, i nuovi requisiti in corso di definizione finiranno per incidere proprio su tale modello e, di conseguenza, sulla capacità di sostegno finanziario alla propria clientela da parte delle banche che ne sono espressione.

² De Larosi re J., *“Don't punish the banks that performed best”*, *Financial Times*, 3 marzo 2011

Il sostegno fornito dalle BCC-CR alle economie e alle comunità locali, in particolare alle piccole imprese e alle famiglie, ha assunto un ruolo fondamentale durante i momenti più critici della recessione. Se in questi anni, in cui la crisi mordeva, questo tessuto imprenditoriale e sociale ha potuto contare su un po' di ossigeno, lo si deve – in misura sensibile – all'azione svolta dalle banche di credito cooperativo.

Tutto ciò ha lasciato tracce visibili nei bilanci di tali banche. Nel biennio 2009-2010 i margini reddituali si sono ridotti significativamente, la pulizia del credito ha inciso sui conti economici e, nonostante un certo contenimento nella dinamica di crescita dei costi operativi - ottenuto preservando i livelli occupazionali - il risultato di gestione e l'utile netto hanno registrato una significativa contrazione per due anni consecutivi.

Il modello bancario del credito cooperativo non consente di procedere ad aumenti del capitale sociale nel breve termine, dal momento che tale tipologia di banche non ha accesso al mercato dei capitali per il collocamento dei propri strumenti e l'arricchimento dei mezzi patrimoniali è attuato, prevalentemente, attraverso l'appostazione a riserve degli utili. Così, in circostanze sfavorevoli, la riduzione della leva finanziaria determinata dalle nuove più restrittive misure sul capitale potrebbe determinare una contrazione, anche significativa, della capacità di finanziamento e sostegno dell'economia proprio di tale categoria di banche che in modo così determinante ha garantito il ricorso al credito nel periodo più avverso della crisi.

Con un respiro più generale, ci sembra opportuno evidenziare la preoccupazione circa il rischio che regole pensate da una tecnocrazia sempre più lontana dai territori finiscano con lo strozzare le possibilità di ripresa. Con un paradossale effetto penalizzante aggiuntivo ancora una volta sulle piccole banche locali.

Chiediamo che lo sforzo in atto da parte del Sistema del Credito Cooperativo verso un'autoregolamentazione responsabile e propositiva sia accompagnato da un'adeguata considerazione delle nostre specificità da parte di chi fa le regole e ne controlla l'applicazione. Le piccole banche locali potranno continuare a svolgere il proprio ruolo di sostegno all'economia del territorio soltanto se norme e regolamenti saranno "proporzionati" e coerenti alle loro peculiarità, dimensione, complessità e modello societario.

L'evoluzione della regolamentazione prudenziale deve, quindi, valorizzare e non comprimere i punti di forza di tali banche: la cura delle relazioni con il cliente, l'attenzione alle esigenze del territorio, il presidio della stabilità, la vocazione verso un modello di attività lontano dagli eccessi che sono stati all'origine della crisi finanziaria.

La valorizzazione del modello cooperativo deve attuarsi anche con riguardo alla dimensione di sistema, avute presenti le forme di integrazione in rete delle banche cooperative. Questo costituisce anche il presupposto fondamentale per assicurare la stabilità delle singole istituzioni del credito cooperativo e del sistema nel suo complesso.

Ciò che chiediamo, in estrema sintesi, è che le norme in via di definizione risultino nella loro formulazione finale rispettose del proprium delle BCC-CR e della loro organizzazione a rete,

nell'interesse superiore della salvaguardia di un modello di sviluppo tipico del capitalismo di territorio italiano, quello del protagonismo dei singoli e delle comunità. In un profilo di continuità e coerenza con quanto sinora fatto dal legislatore e dal regolatore italiani che hanno posto in essere una disciplina di tali banche capace, pur seguendo l'evoluzione dell'ordinamento creditizio generale, di salvaguardare il modello cooperativo a mutualità prevalente. Un modello che sfida frontalmente le logiche finanziarie che hanno determinato la crisi globale e che ne stanno peggiorando costantemente le conseguenze.